



COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Verbale n. 14
Adunanza del 31/05/2023

OGGETTO: PRESA ATTO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18:40** nella sala consiliare Via San Rocco di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in seduta ordinaria in prima convocazione e risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTE	CONSIGLIERI	PRESENTE
PETRILLI Biagio Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	TARQUINIO Marilena	<input checked="" type="checkbox"/>
SPEZZA Teodoro	<input checked="" type="checkbox"/>	DI LORENZO Stefania	<input checked="" type="checkbox"/>
MACCARONE Sara	<input checked="" type="checkbox"/>	GIULIANI Pietrangelo Berardino	<input checked="" type="checkbox"/>
DE SANCTIS Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	CAIANO Nunzio	<input checked="" type="checkbox"/>
GLIECA Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	TROTTA Dino	<input type="checkbox"/>
MONTOPOLI Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>		

Assegnati	11	In Carica	11	Presenti	10	Assenti	1
-----------	----	-----------	----	----------	----	---------	---

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede il Signor **BIAGIO PIERO PETRILLI** nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaella Isceri con funzioni di verbalizzazione.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del D.Lgs. n.267/2000).

Il Sindaco invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione di seguito riportata ad oggetto:

PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- la Deliberazione n. 57/2020/rif;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili*

da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Dato atto che:

- nell’anno 2022 di redazione del PEF 2022/2025, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Castiglione a Casauria, non risultava definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni erano di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30/03/2022 con la quale sono stati determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovrà adeguarsi il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif; del 18 gennaio 2022;

Vista, quindi, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/05/2022 con la quale si è proceduto a validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, definito e quantificato per l’anno 2023 in € 148.028;

Rilevato che ai sensi dell’art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che “... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a

consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...” e dall'altro altresì che “... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Evidenziato che nel Comune di Castiglione a Casauria il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla società COGESA S.p.A.;

Rilevato che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2023, complessivamente pari ad € 148.028, sono così ripartiti:

- *COSTI FISSI* € 54.670;
- *COSTI VARIABILI* € 93.359;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista pertanto l'articolazione tariffaria della "Tassa sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2023 relativa alle utenze domestiche di cui all'**Allegato A**) e alle utenze non domestiche di cui all'**Allegato B**), prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi

del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto riportato, il Sindaco

PROPONE

- 1) DI RENDERE parte integrante e sostanziale quanto riportato nella premessa che vale anche come motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
- 2) Di PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, così come validato, ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/05/2022, il quale quantifica in € 148.028 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023;
- 3) DI APPROVARE, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche di cui all'**Allegato A**) e utenze non domestiche di cui all'**Allegato B**), prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto 2) del presente deliberato;
- 4) DI DARE ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2023, complessivamente pari ad € 148.028, sono così ripartiti:
 - *COSTI FISSI* € 54.670;
 - *COSTI VARIABILI* € 93.359;
- 5) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (T.E.F.A) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) DI TRASMETTERE altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero

dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- 7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e ritenuto di doverla approvare;

Visto il D.Lgs.n.267del 18/8/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n. 267/2000;

Dato atto del visto di conformità dell'azione amministrativa reso dal Segretario Comunale;

Con la votazione che dà il seguente esito: presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Giuliani P.), astenuti n. 0;

DELIBERA

di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo dai punti 1 a 7, che qui si intendono integralmente riportati e confermati.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la votazione che dà il seguente esito: presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Giuliani P.), astenuti n. 0;

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, al fine di rispettare il termine ultimo del 31 maggio per l'approvazione delle aliquote e tariffe.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Raffaella Isceri

Il Sindaco
f.to Arch. Biagio Piero Petrilli

n. Reg. **0284** Pubbl. Lì **23/06/2023**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line comunale il giorno **23/06/2023** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);

Dalla residenza comunale, li **23/06/2023**



Il Segretario Comunale
f.to Avv. Raffaella Isceri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- è divenuta esecutiva il giorno ___/___/_____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*);
- è stata pubblicata all'albo on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Dalla residenza comunale, li ___/___/_____

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Raffaella Isceri

PARERI PREVENTIVI in ordine alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità.

- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente ovvero in quanto mero atto di indirizzo.
- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

ADDI', 24/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to UBALDO DI NARDO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:

- FAVOREVOLE**
- NON FAVOREVOLE** per le seguenti motivazioni:

.....
.....

ADDI', 24/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to UBALDO DI NARDO



Comune di Castiglione a Casauria

Provincia di Pescara

ALLEGATO A)

TARIFE TARI 2023 UTENZE DOMESTICHE

TARIFE UTENZE DOMESTICHE		
DESCRIZIONE	FISSA 2023	VARIABILE 2023
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,834	145,673
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,979	169,945
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1,113	218,509
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,201	267,064
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,235	352,042
CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,224	412,737
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,834	0,000
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,979	0,000
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1,113	0,000
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,201	0,000
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,235	0,000
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,224	0,000

65020 Castiglione a Casauria (PE) – Via San Rocco n. 8

C.F. 81000190686 - P.Iva 00218380681 - Tel. 085/8884301 - Fax 085/8883104

www.comune.castiglioneacasauria.pe.it - comunecastiglioneacasauria@legalmail.it

Pag. n.10/11



Comune di Castiglione a Casauria

Provincia di Pescara

ALLEGATO B)

TARIFE TARI 2023 UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE		
DESCRIZIONE	FISSA 2023	VARIABILE 2023
MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,712	0,928
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	1,524	1,987
STABILIMENTI BALNEARI	1,035	1,349
ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,712	0,928
ALBERGHI CON RISTORANTE	2,130	2,777
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,360	1,773
CASE DI CURA E RIPOSO	1,647	2,148
UFFICI AGENZIE	1,850	2,413
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	1,290	1,682
NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,748	0,976
EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	2,085	2,719
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	1,458	1,901
CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	1,511	1,970
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,388	1,810
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,304	1,700
RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	3,806	4,962
BAR CAFFE PASTICCERIA	3,008	3,921
SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	2,574	3,357
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,845	2,405
ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	7,119	9,282
DISCOTECHE NIGHT CLUB	2,408	3,140

65020 Castiglione a Casauria (PE) – Via San Rocco n. 8

C.F. 81000190686 - P.Iva 00218380681 - Tel. 085/8884301 - Fax 085/8883104

www.comune.castiglioneacasauria.pe.it - comunecastiglioneacasauria@legalmail.it

Pag. n.11/11